ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DEL 6 LUGLIO 1984 [1]

Union sidérurgique du Nord et de l'Est de la France «Usinor» contro Commissione delle Comunità europee

Causa 62/84 R

Massime

Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Decisione che infligge un'ammenda — Presupposti per la concessione — Prestazione di una cauzione.

Nel procedimento 62/84 R,

UNION SIDÉRURGIQUE DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE «USINOR», società anonima con sede in Puteaux (Hauts-de-Seine) La Défense, 9-4, place de la Pyramide, con l'avv. L. Funck-Brentano, del foro di Parigi, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. M. Neuen-Kauffman, 21, rue Philippe-II,

richiedente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, 200, rue de la Loi, B-1040 Bruxelles, rappresentata dal sig. Frank Benyon, membro del suo servizio giuridico, o con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Manfred Beschel, edificio Jean Monnet, Kirchberg, Luxembourg,

resistente,

avente ad oggetto la domanda intesa alla sospensione dell'esecuzione della decisione 26 gennaio 1984, n. C(84) 104/1, con cui la Commissione ha inflitto alla richiedente un'ammenda in base all'art. 58 del trattato CECA,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

1 — Lingua processuale: il francese.

ORDINANZA

I — Gli antefatti

Con decisione 26 gennaio 1984, n. C(84) 104/1, la Commissione delle Comunità europee infliggeva alla società Usinor, in base alla decisione generale della Commissione 24 giugno 1981, n. 1831/81/CECA (GU L 180, pag. 1), un'ammenda di 9 415 015 ECU per superamento, nel primo trimestre 1982, delle quote di produzione per i prodotti delle categorie Ib e Id nella misura di 24 443 e 7 570 tonnellate e delle parti di quote che possono essere consegnate nel mercato comune per le categorie di prodotti Ia, Ib, Ic e Id nella misura di 33 159, 34 538, 6 037 e 10 881 tonnellate, nonché per superamento, nel secondo trimestre 1982, della quota di produzione per i prodotti della categoria Id nella misura di 10 819 tonnellate e delle parti di quote di produzione che possono essere consegnate nel mercato comune per i prodotti delle categorie Ic, Id e VI nella misura di 5 991, 4 765 e 4 tonnellate.

Detta decisione veniva impugnata con ricorso d'annullamento (causa 62/84). Con lettera 30 gennaio 1984 la Commissione informava la richiedente che essa avrebbe proceduto, qualora fosse stata adita la Corte di giustizia delle Comunità europee, alla riscossione del 70 % del credito principale, tenuto conto del fatto che alla richiedente era già stata inflitta una sanzione per violazione della decisione n. 1831/81/CECA. La richiedente rispondeva ricordando che contro il precedente provvedimento al quale la Commissione si riferiva per esigere l'immediato pagamento dell'ammenda era stato promosso un giudizio attualmente pendente dinanzi alla Corte (causa 79/83); pertanto l'immediata riscossione del 70 % del credito poteva riguardare soltanto l'ammenda relativa al superamento di quote di consegna nella categoria Ic, la cui legittimità non era contestata nel suddetto giudizio. Ciononostante essa proponeva per il resto una garanzia sotto forma di tratta.

II — La fase scritta del procedimento

Stante l'imminenza del recupero dell'ammenda, la *richiedente* ha depositato nella cancelleria della Corte, l'8 giugno 1984, una domanda basata sull'art. 39, 2° comma, del trattato CECA e sull'art. 83, § 1, del regolamento di procedura e intesa ad ottenere le sospensione della decisione 26 gennaio 1984 della Commissione nonché, in subordine e se del caso, qualsiasi altro provvedimento provvisorio necessario, come il deposito di una garanzia per il pagamento dell'importo esigibile e di eventuali maggiorazioni di mora.

Nella domanda la richiedente sostiene sostanzialmente che la Commissione non può tener conto di un'infrazione controversa dinanzi alla Corte per constatare l'esistenza di una recidiva e rifiutare la costituzione di una garanzia al posto del pagamento immediato dell'ammenda.

Inoltre, essa rileva che la Commissione qualifica recidiva qualsiasi nuovo superamento di quote, qualunque sia la categoria di prodotti cui si riferisce, mentre la recidiva può configurarsi soltanto in caso di nuovo superamento nell'ambito della stessa categoria di prodotti.

Secondo la richiedente, i provvedimenti sollecitati non pregiudicano l'emananda sentenza nel merito e sono giustificati in fatto e in diritto. La lettera della Commissione constituiva una minaccia vera e propria e non poteva avere altro scopo che quello di dissuadere la richiedente dal proporre ricorso. Nell'ordinanza emessa il 5 luglio 1983 nel procedimento 78/83 R (Usinor) il presidente della Corte ha considerato che «il danno derivante alla richiedente, qualora la si obbligasse a pagare una somma considerevole, anche per un'impresa delle sue dimensioni, prima che l'esistenza di una prima infrazione sia stata accertata dalla Corte, sarebbe sproporzionato rispetto all'interesse, d'altra parte legittimo, della Commissione a rafforzare l'effetto di dissuasione della propria decisione mediante una riscossione immediata del 70 % dell'ammenda». I provvedimenti provvisori richiesti sono anche urgenti poiché la decisione 26 gennaio 1984 contempla penalità di mora per il caso in cui l'ammenda non venga pagata entro il termine stabilito (1 % per ogni mese di ritardo). La somma pretesa è considerevole. È impossibile contrarre prestiti a breve scadenza in ragione delle misure restrittive del credito applicate in Francia nel 1984 e dell'esposizione debitoria del gruppo. L'onere finanziario che l'immediato pagamento della somma chiesta dalla Commissione comporterebbe è più gravoso della costituzione di una garanzia sotto forma di una tratta, secondo le modalità che la Commissione ha ammesso nell'ambito del sistema di sanzioni contemplato dalla decisione n. 3716/83/CECA.

La *Commissione* ricorda che nell'ordinanza 5 luglio 1983, precitata, il presidente della Corte ha riconosciuto che «nell'ambito della sua politica generale in materia di ammende, la Commissione non agisce illegalmente adattando la propria prassi, in particolare per quanto riguarda la riscossione delle ammende, alle varie circostanze che la inducono ad agire». In sostanza, secondo la Commissione, la sospensione del pagamento in pendenza del giudizio può facilitare la nascita di altre infrazioni. I provvedimenti richiesti non sono giustificati prima facie né in fatto né in diritto. La richiedente non ha fornito alcun elemento che possa far seriamente presumere fondata la domanda formulata nell'atto introduttivo del ricorso, che la Commissione ha sufficientemente confutato nel controricorso del 9 aprile. Poiché la domanda di provvedimenti provvisori ha lo stesso oggetto della domanda di merito, gli instati provvedimenti potrebbero pregiudicare la discussione nel merito.

Infine, la richiedente non ha affatto dimostrato che i provvedimenti siano urgenti, cioè necessari per impedire un danno grave e irrimediabile. Non sembra per nulla impossibile che essa si procuri la somma necessaria «a lunga scadenza», cioè rivolgendosi agli azionisti. D'altra parte, la richiedente non ignora di poter chiedere alla Commissione un piano di pagamento frazionato. Se la Corte concedesse nel caso presente la sospensione richiesta, ciò inciterebbe altre imprese a proporre domande analoghe e la sanzione perderebbe il suo effetto dissuasivo per i recidivi. La Commissione ricorda che sono state inflitte sanzioni solo a 27 delle 165 imprese cui sono attribuite

quote e che 11 di queste 27 imprese erano recidive. Occorre evitare di danneggiare le imprese che osservano il regime delle quote.

Inoltre, l'ordinanza 5 luglio 1983 del presidente della Corte, alla quale si richiama la richiedente, è stata emessa perché la controversia sottoposta alla Corte, e che aveva dato origine all'ingiunzione di pagamento del 70 % dell'ammenda per una nuova infrazione del regime delle quote (causa 70/83), presentava «delicati e complessi problemi», il che non si verifica nella fattispecie.

Infine, la Commissione respinge per vari motivi la proposta dell'Usinor di fornire a garanzia del pagamento dell'ammenda soltanto una tratta.

In diritto

1 A tenore dell'art. 39 del trattato CECA, i ricorsi proposti alla Corte non hanno effetto sospensivo. La Corte tuttavia, se reputa che le circostanze lo richiedano, può ordinare la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata e adottare qualsiasi altro provvedimanto provvisorio necessario.

2 La richiedente ha chiesto che venga disposta la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 26 gennaio 1984, con la quale le è stata inflitta un'ammenda di 9 415 015 (novemilioniquattrocentoquindicimilaquindici) ECU per superamento delle quote di produzione o di consegna ad essa assegnate per il primo e per il secondo trimestre 1982 relativamente a vari prodotti siderurgici.

3 Sebbene detto provvedimento sia stato impugnato con ricorso d'annullamento, la Commissione ha deciso, conformemente a una prassi ora consolidata, di riscuotere il 70 % del credito principale, tenuto conto del fatto che alla richiedente è già stata inflitta una sanzione per infrazione della decisione generale 24 giugno 1981, n. 1831/81/CECA. Si dovrebbe infatti mostrare maggiore severità per quanto riguarda la sospensione dell'esecuzione delle sanzioni in attesa che la Corte abbia statuito sui ricorsi proposti contro le decisioni che infliggono ammende in seguito ad una prima infrazione già sanzionata.

4 La richiedente nega che i superamenti di cui le si fa carico per il primo e per il secondo trimestre 1982 costituiscano, quand'anche fossero accertati, una seconda infrazione a lei imputabile. In proposito essa sostiene che, se è vero che con una decisione anteriore le è stata inflitta un'ammenda per superamenti rilevati nel 4° trimestre 1981, contro questa decisione essa ha proposto un ricorso sul quale la Corte non si è ancora pronunziata. A suo avviso, finché la Corte non abbia statuito nel senso di confermare l'ammenda in tutto o in parte, non è provato, a suo carico, un caso di recidiva.

5 Nel caso presente, nell'ambito del procedimento promosso dinanzi alla Corte per quanto concerne il superamento di quote relative al 4° trimestre 1981 (causa 78/83) la fase orale ha avuto luogo il 21 giugno 1984 e le conclusioni dell'avvocato generale saranno presentate l'11 ottobre 1984; la sentenza sarà pronunziata entro un termine prevedibile dopo questa data.

6 Di conseguenza, tenuto conto della fase in cui si trova il procedimento 78/83, è opportuno sospendere l'esecuzione della decisione impugnata in ogni caso fino al momento in cui la Corte si pronunzierà nell'ambito di detto procedimento, in quanto tale sentenza potrebbe influire sensibilmente sulla decisione da emettere nel presente giudizio.

7 Spetterà alle parti, dopo che la Corte si sarà pronunziata nella causa 78/83, vertente sulla domanda di annullamento della decisione della Commissione 24 marzo 1983, n. C(83) 376/5, trarre le conclusioni dalla relativa sentenza per quanto riguarda la riscossione dell'ammenda cui si riferisce la presente ordinanza ed instaurare, eventualmente, un nuovo procedimento sommario dinanzi alla Corte.

8 La richiedente propone poi di fornire a garanzia del pagamento dell'ammenda solo una tratta; la Commissione avrebbe già ammesso questo mezzo di cauzione nell'ambito del sistema comtemplato dalla sua decisione 23 dicembre 1983, n. 3716/83/CECA (GU L 373, pag. 5).

9 A questo proposito si deve rilevare che la decisione n. 3716/83/CECA concerne una situazione diversa, in cui si tratta di garantire la rapida esecuzione di un'eventuale sanzione in caso d'inosservanza dei prezzi minimi o delle quantità che possono essere consegnate nel mercato comune. Per contro, quando sia stata inflitta un'ammenda, l'esigere una cauzione bancaria è con-

forme ad una linea di condotta generale e ragionevole della Commissione, che il presidene della Corte ha ritenuto giustificata nell'ordinanza 11 novembre 1982 (procedimento 263/82 R, *Klöckner-Werke/Commissione,* Racc. pag. 3995).

Per questi motivi,

pronunziandosi in via provvisoria,

IL PRESIDENTE

così provvede:

1. **L'esecuzione dell'art. 2 della decisione della Commissione 26 gennaio 1984, n. C(84) 104/1, è sospesa fino al trentesimo giorno successivo alla data della notifica alle parti della sentenza che la Corte emetterà nella causa 78/83, Usinor/Commissione, purché la richiedente provveda alla previa costituzione di una garanzia bancaria per il pagamento dell'ammenda inflitta con la suddetta decisione e degli eventuali interessi di mora.**

2. **Si prende atto dell'offerta della richiedente di versare il 70 % della parte dell'ammenda relativa al superamento di quote di consegna di prodotti della categoria Ic nel 1° semestre 1982.**

3. **Per il resto la domanda è respinta.**

4. **Le spese sono riservate.**

Lussemburgo, 6 luglio 1984.

Per il cancelliere

J. A. Pompe

cancelliere aggiunto

Il presidente

A. J. Mackenzie Stuart